



**TRIBUNALE DI BOLZANO**  
**- UFFICIO FALLIMENTARE -**  
**DECRETO DI OMOLOGA**

Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Dott.ssa Francesca Bortolotti | Presidente rel. |
| Dott. Stefan Tappeiner        | Giudice         |
| Dott.ssa Elena Covi           | Giudice         |

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Nella procedura iscritta al n. 7/14 C.P. promossa da LEITNER SOLAR SPA in liquidazione, con sede in Brunico (BZ), Via Ahraue n. 6, elettivamente domiciliata a Bolzano presso lo studio dell'Avv. Mauro Pojer, da cui è rappresentata e difesa.

Il ricorso per l'omologazione del presente concordato può essere accolto in presenza di tutti i requisiti di legge.

Al fine di fornire al nominando Liquidatore giudiziale ed al nominando Comitato dei creditori un riassunto completo ed integrale sullo svolgimento della procedura e consentire loro, quindi, una più facile lettura, si ritiene opportuno riportate in questa sede la parte motiva del decreto giudiziale di ammissione del concordato preventivo e le parti essenziali dell'esaustivo parere formulato dal CG in vista dell'udienza fissata per la discussione dell'omologa del concordato in oggetto; ciò anche in considerazione del fatto che non sono emerse nuove e diverse circostanze rispetto a quanto da ultimo riferito dal Commissario giudiziale, né sono state proposte opposizioni in sede di omologa.



**“Premesso che**

*Con ricorso depositato in data 24 settembre 2014 la società Leitner Solar S.p.A. in liquidazione (di seguito denominata LS) ha chiesto al Tribunale di Bolzano l'ammissione al concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 L.F., riservando ai sensi dell'art. 161 L.F. di presentare la proposta, il piano e la documentazione entro il termine che il Tribunale avrebbe fissato.*

*Il Tribunale di Bolzano, con provvedimento del 30 settembre 2014, assegnava termine sino al 30 gennaio 2015 per predisporre tutta la documentazione.*

*Con successivo decreto di data 27 gennaio 2015 il Tribunale, su richiesta di parte ricorrente, prorogava detto termine sino al 31 marzo 2015, data entro la quale la LS depositava il piano, la proposta e la documentazione prevista per legge.*

*Il piano, avente natura liquidatoria, prevedeva:*

- *la dismissione immediata di alcuni assets, ed in particolare delle partecipazioni di controllo detenute rispettivamente in Brecciaio Energy S.r.l. e Tori Energy S.r.l., a seguito di accettazione delle relative proposte irrevocabili di acquisto avanzate da Hartmann Aichner;*
- *la cessione della partecipazione al capitale sociale detenuta nella società Leitner & Aita Solar S.r.l., tramite accettazione della proposta irrevocabile di acquisto formulata da DR. Aita & Associated Inspectors Italia S.r.l.;*
- *la cessione della partecipazione al capitale sociale detenuta nella società Roof Energy 7 S.r.l., in virtù dell'accordo sottoscritto in data 21 agosto 2014 con Energy Power Plants S.r.l.;*
- *il mantenimento sino all'anno 2020 delle partecipazioni di controllo detenute in Bigli Energy S.r.l., Roof Energy 1 S.r.l., Roof Energy 4 S.r.l., Roof Energy 5 S.r.l. e S – Energy S.r.l. e l'incasso dei flussi finanziari prodotti da queste ultime, sotto forma di utili;*
- *la successiva cessione, nel 2020, delle predette partecipazioni;*
- *il realizzo di alcune partecipazioni di minore entità, e più precisamente di quelle detenute in Cop Energy S.r.l., in Lapedona Energy S.r.l. e nella Federazione dell'Energia Raiffeisen;*



- *la cessione degli impianti fotovoltaici cosiddetti minori, ovvero quelli di proprietà direttamente della LS e ubicati su beni immobili di terzi, sulla base dell'offerta formulata da Hartmann Aichner, al prezzo di Euro 240.000,00;*
- *l'incasso rateale dei crediti vantati verso Leitner & Aita Solar S.r.l e Roof Energy 7 S.r.l., nelle tempistiche definite rispettivamente nella proposta di acquisto formulata da DR. Aita & Associated Inspectors Italia S.r.l. e dall'accordo sottoscritto con Roof Energy 7 S.r.l. in data 21 agosto 2014;*
- *la cessione alla società Leitner Electro S.r.l. del ramo di azienda denominato "O&M", al prezzo pattuito di Euro 25.000,00;*
- *la chiusura della procedura nel corso dell'anno 2020 a seguito del realizzo di tutti gli assets.*

*La società si riservava di modificare il piano e la proposta, in quanto nei giorni antecedenti il deposito della documentazione prevista dall'art. 161 L.F. era pervenuta un'offerta irrevocabile di acquisto relativa a tutte le partecipazioni detenute nelle società controllate Bigli Energy Srl, Brecciaio Energy Srl, Roof Energy 1 Srl, Roof Energy 4 Srl, Roof Energy 5 Srl, S-Energy Srl, Tori Energy Srl.*

*Con provvedimento del 20 aprile 2015 il Tribunale di Bolzano fissava udienza per la discussione in merito all'ammissione del concordato preventivo.*

*All'udienza del 5 maggio 2015 la società richiedeva concessione di un termine per riformulare il piano e la proposta depositati, prevedendo, sulla scorta dell'offerta pervenuta, la cessione, nel corso del 2015, delle partecipazioni detenute in Bigli Energy Srl, Brecciaio Energy Srl, Roof Energy 1 Srl, Roof Energy 4 Srl, Roof Energy 5 Srl, S-Energy Srl, Tori Energy Srl.*

*Il Tribunale concedeva termine sino al 27 maggio 2015 per apportare le necessarie modifiche al piano ed alla proposta e per integrare la relazione di attestazione.*



*Il nuovo piano prevede, quindi, la cessione entro l'anno delle società partecipate da LS al 100%, ferme restando tutte le altre previsioni già formulate nel piano depositato in data 31 marzo 2015, con le seguenti previsioni:*

- pagamento delle spese in prededuzione;*
- integrale soddisfacimento dei creditori muniti di privilegio;*
- pagamento dei creditori chirografari nella misura del 24,05% del loro credito.*

*La modifica al piano prevede, quindi, la vendita immediata del pacchetto delle sette società controllate detentrici di parchi fotovoltaici ad un prezzo complessivo di euro 3.700.000. A tal proposito parte ricorrente ha dimesso perizia del rag. Pasquale Verginer, che ha stimato il predetto "pacchetto energia" in euro 3.563.000, assumendo a riferimento un IRR dell'11%.*

*Il valore dell'attivo, a seguito della modifica apportata al piano, ammonta, secondo le indicazioni di parte ricorrente, a euro 5.692.160 (le voci più consistenti sono rappresentate da "partecipazioni imprese controllate società di sito: euro 3.700.000; partecipazioni imprese collegate società di sito: euro 340.000; impianti fotovoltaici minori: euro 240.000; crediti verso collegate: euro 772.395; crediti tributari: euro 238.856), a fronte di un passivo di euro 19.137.10, di cui euro 15.171.945 di debiti verso banche e euro 2.110.277 verso fornitori.*

*La tabella riportata a pag. 7 della "Modifica al Piano" a firma del dott. Renzullo evidenzia le ipotesi di realizzo, che prevede riparti annuali sulla base della liquidità disponibile alla fine di ogni esercizio, ove in sede di primo riparto, nell'esercizio 2015, dovrebbero essere soddisfatte le spese prededucibili, i creditori privilegiati ed il 12,90% dei creditori chirografari. La parte restante della percentuale complessiva del 24,05% prevista per quest'ultima categoria di creditori verrà corrisposta, secondo la tabella riassunta a pag. 8 del piano modificato, fra il 2016 ed il 2020.*

*L'attestatore dott. Peter Polenta, con proprio elaborato dd. 31 marzo 2015, integrato, a seguito della modifica del piano, con relazione del 26 maggio 2015, ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano apportando, con approfondita e prudentiale analisi di tutte le poste, alcune rettifiche ai fini concordatari, giungendo a determinare un lieve abbattimento della*



percentuale di soddisfacimento dei crediti chirografari dal 24,05% al 22% circa: ciò in conseguenza della rideterminazione del passivo in euro 19.741.502, e dell'attivo in euro 5.512.077.

L'attestatore ha correttamente condizionato la fattibilità del piano alla modifica degli accordi vigenti con le società di leasing, nonché alla rinuncia, da parte delle medesime, ai pegni gravanti sulle quote di partecipazione al capitale sociale nelle società controllate e collegate detenute da LS.

### **Rilevato che**

La proposta prevede la soddisfazione integrale dei crediti prededucibili e privilegiati entro il 2015, e nella misura del 22 % dei crediti chirografari entro il termine ultimo del 31.12.2020, ove circa l'80% di questi verrebbe soddisfatto comunque entro il 2016.

La struttura portante del piano è rappresentata principalmente dalla vendita delle partecipazioni della LS nelle società di sito da essa controllate, ad un valore non inferiore ad euro 3.700.000, prezzo corrispondente all'offerta irrevocabile d'acquisto formulata dalla società Sardegna Holding srl (cfr. doc. nr. 76), valida fino al 31.12.2015, e condizionata all'omologa del presente concordato.

L'offerta, allo stato attuale, pare essere congrua, in quanto di poco superiore al valore periziato dal geom. Verginer con riferimento alle società di sito interessate.

In ogni caso il Tribunale ritiene opportuno, al fine di garantire assoluta trasparenza e massimi ricavi per il ceto creditorio, che la società proponente il concordato proceda ad una vendita competitiva delle società di sito, determinando quale prezzo minimo quello offerto da Sardegna Holding (euro 3.700.000).

In conclusione, considerato che nel piano sono state indicate correttamente le modalità ed i tempi dell'esecuzione e che l'attestazione è completa e congruamente motivata, dispone l'ammissione del concordato preventivo come da dispositivo sotto riportato."

\*\*\*\*\*

Con parere depositato in data 03.12.2015 il CG analizzava l'evoluzione caratterizzante la predisposizione del piano riassumendo le varie fasi della presente procedura, come segue:



*“La Proposta formulata da Leitner Solar ai propri creditori prevede un concordato di tipo liquidatorio senza classi, con il quale – attraverso la liquidazione dei singoli assets, costituiti da partecipazioni societarie, impianti fotovoltaici, ramo d’azienda e crediti – si ritiene di far fronte all’onere concordatario secondo le seguenti modalità:*

- a) Spese procedura: pagamento integrale;*
- b) Crediti sorti ex art. 111 L.F. e spese necessarie al funzionamento della Società: pagamento integrale;*
- c) Crediti assistiti da privilegio generale, compresi gli interessi ex art. 169 e 55 L.F.: pagamento integrale;*
- d) Creditori chirografari: pagamento percentuale stimata in misura pari al 24,05%;*

*Lo scrivente commissario giudiziale, a mezzo della propria relazione ex art. 172 L.F. depositata in data 04/09/2015, evidenziava – sotto il profilo della c.d. “fattibilità economica” – come la proposta formulata da Leitner Solar fosse in grado di remunerare i creditori chirografari in una percentuale variabile tra il 19% (percentuale di soddisfacimento al worst case) e il 24% (percentuale di soddisfacimento al best case).*

*La stima al ribasso della percentuale di remunerazione dei creditori chirografari, nella situazione di worst case, derivava dalla difficoltà a cedere le partecipazioni nelle sette SPV ai valori di perizia determinati dal Commissario (circa 4 milioni di Euro) a causa dei numerosi e stringenti vincoli e limitazioni contrattuali imposte a quasi tutte le società di sito dalle società di leasing proprietarie degli impianti fotovoltaici, e dal rischio connesso all’incasso estremamente dilazionato nel tempo delle poste attive riferite alla posizione Roof Energy 7 (circa 479 mila Euro).*

*L’attivo, quantificato dal commissario giudiziale nella relazione ex art. 172 L.F., ammontava ad Euro 5.686.107, così composto:*

- Immobilizzazioni finanziarie Euro 4.106.650*
- Ramo d’azienda O&M Euro 25.000*
- Rimanenze Euro 240.000*



• *Crediti commerciali Euro 906.443*

• *Crediti tributari Euro 271.812*

• *Crediti diversi Euro 22.070*

• *Disponibilità liquide Euro 114.132*

*TOTALE ATTIVO Euro 5.686.107*

*Sul fronte del passivo, in generale, si è rilevata una sostanziale conformità fra quanto richiesto dai creditori mediante l'esibizione degli estratti conto e quanto risultante dalla contabilità generale.*

*Il passivo verificato dal Commissario giudiziale ammontava a complessivi Euro 19.530.697, così composto:*

• *Spese per la procedura Euro 910.494*

• *Debiti in prededuzione Euro 105.194*

• *Debiti privilegiati Euro 791.502*

• *Debiti chirografari Euro 17.003.267*

• *Fondi rischi ed oneri in chirografo Euro 720.240*

*TOTALE PASSIVO Euro 19.530.697*

*All'udienza dd. 14/09/2015 i creditori erano presenti in numero assolutamente esiguo e si riservavano di esprimere in seguito il loro voto.*

*Nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, pervenivano manifestazioni favorevoli da parte di creditori rappresentanti Euro 7.923.451 e manifestazioni di dissenso per Euro 1.318.410; i voti favorevoli, unitamente ai voti non espressi e pertanto presunti favorevoli, ammontavano così ad Euro 16.376.038, rappresentanti una percentuale di assenso pari al 92,40% degli ammessi al voto, con conseguente approvazione della Proposta di concordato.*

*In conseguenza di ciò, in data 6 ottobre 2015, il Commissario giudiziale comunicava al Giudice delegato l'avvenuto raggiungimento, nei termini stabiliti, della maggioranza richiesta dal primo comma dell'art. 177 L.F. per l'approvazione del concordato.*



*Con decreto dd. 12 ottobre 2015, il Tribunale di Bolzano fissava, infine, udienza per il giudizio di omologazione per il giorno 15 dicembre 2015 alle ore 15.00.*

*2) Gli elementi di novità rispetto alla situazione al 24/09/2014:*

*Come già anticipato, gli elementi di criticità della proposta concordataria erano insiti nella possibilità di cedere le partecipazioni nelle sette SPV proprietarie di impianti fotovoltaici ai valori di perizia determinati dal Commissario (pari ad Euro 3.966.206) e nel rischio di non riuscire ad incassare il valore degli assets riferiti alla consociata Roof Energy 7 (credito commerciale e cessione partecipazione, per complessivi Euro 479.038, in rate annuali di Euro 60.000 scadenti nel 2020).*

*Per quanto riguarda le partecipazioni nelle 7 SPV, esse sono state tutte assegnate con procedura competitiva, organizzata dal sottoscritto Commissario, lo scorso 29 settembre ad un pool di acquirenti rappresentati dal dott. Hartmann Aichner (l'attuale consulente fiscale del gruppo Leitner) ad un prezzo di Euro 3.911.600, di poco inferiore pertanto alle valutazioni del Commissario. Gli assegnatari hanno poi provveduto a costituire una società ad hoc (Energy Park S.r.l.) per l'acquisto di tutte le partecipazioni societarie assegnate. Per procedere con il rogito notarile e l'incasso del saldo prezzo, si è in attesa che le società proprietarie degli impianti (Unicredit Leasing e Mediocredito Italiano), le quali hanno il pegno su sei delle sette società di sito, autorizzino le cessioni. Sia Unicredit Leasing che Mediocredito Italiano hanno già dato verbalmente il loro assenso all'operazione e si è in attesa che si concluda il loro lungo iter interno per giungere al loro assenso formale.*

*Per quanto riguarda, invece, il realizzo delle partite creditorie verso Roof Energy 7 S.r.l., la Società è riuscita ad incassare, seppur con qualche mese di ritardo, quasi tutti gli importi scadenti nel 2015; residuano da incassare ancora 4 mila, dei 60 mila Euro previsti per quest'anno dal piano di rateizzazione. Restano valide, pertanto, tutte le criticità già sottolineate in relazione ex art. 172 L.F. relative al rischio di default di Roof Energy 7 e/o della sua controllante, Energy Power Plant S.r.l.. Sarebbe auspicabile che tale rischio venisse coperto con idonea fideiussione bancaria o*



assicurativa. Come stress test al presente aggiornamento del Piano, riproporremo il rischio di default di Roof Energy 7 e della sua controllante, con la perdita delle residue poste creditorie, pari ad 423 mila Euro (= 479 mila Euro meno 56 mila Euro già incassati nel 2015), ancora da incassare.

Dalle verifiche compiute sulle dichiarazioni di credito che non si è potuto esaminare in sede di redazione della relazione ex art. 172 L.F. (perché giunte in prossimità della scadenza per il deposito della relazione suddetta o successivamente) è emerso un maggior debito chirografario per Euro 15.586, mentre il debito privilegiato si è ridotto di Euro 7.786 grazie ad una rideterminazione del debito previdenziale operata da Equitalia.

Un discorso a parte andrà, invece, fatto per i fondi rischi ed oneri, che si è ritenuto prudente incrementare di Euro 107.911, alla luce dei seguenti sviluppi:

1. rideterminazione del debito della controllata E Move S.r.l. nei confronti della Raiffeisenkasse di Bolzano, per il quale Leitner Solar si era costituita fideiussore (meno Euro 20.771);
2. nuova richiesta di risarcimento danni avanzata nel novembre 2015 dalla società Gemma Natale & C. s.n.c. (più Euro 70.000);
3. richiesta da parte dell'istituto di credito Mediocredito Trentino Alto Adige di ricevere i canoni di locazione maturati dalla holding Leitner Hubert S.r.l. e ceduti all'istituto di credito (più Euro 58.682).

Il debito per garanzia fideiussoria in favore della Cassa Rurale di Bolzano è stato iscritto nel Piano per l'importo di Euro 75.000; è stata la stessa Cassa Rurale di Bolzano, con sua dichiarazione di credito dd. 06/10/2015, a ridurlo al minor importo di Euro 54.229 e di tale riduzione (che ha permesso di diminuire i fondi rischi ed oneri di Euro 20.771) ci si è limitati a prendere atto.

Il contenzioso contro la società Gemma Natale & C. s.n.c. origina da una richiesta di risarcimento danni notificata a Leitner Solar a metà dello scorso mese di novembre. In estrema sintesi, Leitner Solar aveva venduto ed installato alla Gemma Natale, nel corso del 2010, un impianto fotovoltaico, curandosi anche di far ottenere dal GSE il riconoscimento della tariffa incentivante. Nel 2014, il



*GSE avviava un procedimento di verifica sull'impianto in argomento, effettuando un sopralluogo e chiedendo dei chiarimenti in merito ad alcune difformità riscontrate.*

*Gemma Natale non informò mai la Leitner Solar della verifica in atto con il GSE e preferì agire di sua iniziativa, peraltro senza successo, dato che la tariffa incentivante originariamente accordata venne revocata e ne venne concessa una meno vantaggiosa. Solo allora, e per di più con alcuni mesi di ritardo, la Gemma Natale informò dell'accaduto la Leitner Solar, chiedendo i danni calcolati come differenza tra la tariffa incentivante revocata e quella minore assegnata dal GSE per tutta la durata dell'incentivo (20 anni). Leitner Solar ritiene che la vicenda non possa essere originata altro che da un errore del GSE e lamenta al contempo di non essere stata informata tempestivamente della verifica in atto, se non a procedimento ormai chiuso (tra l'altro è pure spirato il termine per proporre ricorso contro il provvedimento del GSE); pertanto, intende resistere in un eventuale giudizio, per il quale ha già incaricato l'Avv. Mauro Pojer. La richiesta danni è stata quantificata dalla Gemma Natale in Euro 168 mila; tale importo, nella malaugurata ipotesi di soccombenza della Società, può essere in buona parte coperto con il fondo interventi in garanzia, stanziato per Euro 130.000 (importo che si sta rivelando sovrabbondante rispetto alle richieste di interventi giunte in questi mesi alla Società), e, per la differenza, incrementando il fondo rischi ed oneri;*

*può essere ritenuto prudente un utilizzo del fondo interventi in garanzia per Euro 100.000 e un incremento del fondo rischi ed oneri per Euro 70.000, andando così a coprire integralmente la richiesta risarcitoria avanzata dalla Gemma Natale, richiesta risarcitoria – lo ribadiamo – che la Società contesta che in questa relazione vogliamo considerare nel suo importo massimo per dare una valutazione assolutamente prudentiale all'evento.*

*Infine, vi è la richiesta avanzata, con dichiarazione di credito dello scorso 24/09/2015 poi precisata in data 20/11/2015, dalla banca Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. per complessivi Euro 58.682 in via chirografaria ed Euro 106.034 in prededuzione. Banca Mediocredito T.A.A. non è creditrice diretta di Leitner Solar, ma è invece creditrice della controllante Hubert Leitner S.r.l.,*



*alla quale aveva concesso un mutuo di Euro 2.000.000 per la costruzione di una nuova palazzina uffici a Brunico. A garanzia del pagamento delle rate di mutuo da parte di Leitner Hubert S.r.l., banca Mediocredito T.A.A. aveva preteso la cessione di tutti i crediti derivanti dai canoni di locazione maturati da Leitner Hubert nei confronti di Leitner Solar e di Leitner Electro. Poiché Leitner Hubert è inadempiente nei confronti dell'istituto di credito, lo stesso si rivolge ora a Leitner Solar per chiedere che – come da contratto di cessione di crediti – ad esso vengano pagati i canoni di locazione maturati da marzo 2014 a settembre 2015, in via chirografaria fino a settembre 2014 (Euro 58.682), e in prededuzione da ottobre 2014 fino a settembre 2015 (Euro 106.034). La richiesta è stata integralmente contestata dalla Società che, per tramite dell'Avv. Pojer, ha fatto sapere che, a partire dal primo gennaio 2014, il contratto di locazione tra Leitner Hubert e Leitner Solar era stato risolto e che, pertanto, a partire da tale data non è maturato, né può essere richiesto, alcun canone di locazione. Per quanto è di conoscenza del Commissario, si può affermare che, durante la fase preconcordataria, Leitner Solar di certo non occupava più i locali della nuova palazzina uffici; tra l'altro a partire dal mese di settembre 2014, con la sottoscrizione del contratto di affitto d'azienda O&M con Leitner Electro, si può a ragione affermare che Leitner Solar non svolgeva più alcuna attività d'impresa. I locali ufficio della nuova palazzina, per quanto si è potuto constatare sono liberi e solamente una parte del secondo piano è occupata da alcuni uffici di Leitner Electro. Pertanto, si ritiene infondata la richiesta di Euro 106.034 in prededuzione da parte di Mediocredito T.A.A., mentre prudenzialmente si stanZIA a fondi rischi ed oneri l'importo in via chirografaria richiesto per i canoni di locazione da marzo 2014 a settembre 2014 (Euro 58.682). Come ulteriore stress test sulla tenuta del concordato si provvederà a calcolare la percentuale di soddisfacimento per i creditori chirografari nel caso in cui banca Mediocredito T.A.A. agisse in giudizio per il riconoscimento del suo asserito credito in prededuzione ed ottenesse una sentenza favorevole.*

*Anche se non comporta la rideterminazione di quanto stanziato a fondi rischi ed oneri, si ritiene comunque doveroso informare il Tribunale sugli sviluppi del contenzioso pendente presso il*



*Tribunale di Napoli contro la società Proto Consulting S.r.l., per un valore di causa di Euro 913.043. Il contenzioso con Proto Consulting origina da un decreto ingiuntivo contro la Leitner Solar per il pagamento delle prestazioni di progettazione e posa in opera degli impianti fotovoltaici acquistati dalla società Megasolare S.r.l., controllata da Leitner Solar. Contro il suddetto decreto ingiuntivo Leitner Solar proponeva opposizione con domanda riconvenzionale, contestando in toto la pretesa sia nell'an (si tratta di un eventuale debito della società Megasolare e non della sua controllante Leitner Solar), che nel quantum (si tratta di prestazioni svolte con imperizia e negligenza, e che hanno avuto un esito assolutamente fallimentare, tanto che gli impianti installati da Proto Consulting non hanno mai ottenuto la convenzione con il GSE promessa). Per il contenzioso in oggetto, i cui legali di Leitner Solar hanno ipotizzato ottime possibilità di vittoria, si è deciso – a differenza di quanto valutato da Advisor e Attestatore – di stanziare comunque, in via prudenziale, l'importo di Euro 100.000 a fondo rischi ed oneri.*

*Ad oggi, il Tribunale di Napoli ha deciso unicamente sull'istanza presentata da Leitner Solar di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, rigettando la richiesta. Tale decisione non muta le sorti sul pagamento dell'eventuale credito di Proto Consulting ancora in via d'accertamento (non si può comunque dar seguito alla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo), ma suggeriscono una prudente riflessione sull'orientamento del Giudice di prime cure, che parrebbe non favorevole alla Società, tant'è che si ritiene utile fornire al Tribunale, quale ulteriore stress test sulla tenuta del Concordato, una previsione di pagamento dei crediti chirografari nella nefasta ipotesi di un accoglimento integrale delle ragioni di credito di controparte.*

*3) L'esame della situazione attuale:*

*Sulla base delle informazioni fornite nel paragrafo precedente si riporta di seguito una valutazione aggiornata dell'attivo e del passivo, evidenziando le variazioni rispetto ai valori presentati nella relazione ex art. 172 L.F..*



*Per quanto attiene l'attivo, è cambiata unicamente la valutazione di realizzo delle partecipazioni nelle sette società di sito proprietarie di altrettanti campi fotovoltaici, che è passata dai prudenzialmente stimati Euro 3.700.000 ai realizzati Euro 3.911.600.*

*VOCE DELL'ATTIVO Relaz.172 LF Variazione Relaz.180 LF*

- *Immobilizzazioni finanziarie € 4.106.650 € 211.600 € 4.318.250*
- *Ramo d'azienda O&M € 25.000 € 0 € 25.000*
- *Rimanenze € 240.000 € 0 € 240.000*
- *Crediti commerciali € 906.443 € 0 € 906.443*
- *Crediti tributari € 271.812 € 0 € 271.812*
- *Crediti diversi € 22.070 € 0 € 22.070*
- *Disponibilità liquide € 114.132 € 0 € 114.132*

*TOTALE ATTIVO € 5.686.107 € 211.600 € 5.897.707*

*Per quanto attiene la situazione debitoria, i valori aggiornati alla data attuale sulla base delle ultime dichiarazioni di credito esaminate e delle notizie sui nuovi contenziosi in essere sono i seguenti.*

*VOCE DEL PASSIVO Relaz.172 LF Variazione Relaz.180 LF*

- *Spese procedura € 910.494 € 0 € 910.494*
- *Debiti in prededuzione € 105.194 € 0 € 105.194*
- *Debiti privilegiati € 791.502 (€ 7.786) € 783.716*
- *Debiti chirografari € 17.003.267 € 15.586 € 17.018.853*
- *Fondi rischi ed oneri € 720.240 € 107.911 € 828.151*

*TOTALE PASSIVO € 19.530.697 € 115.711 € 19.646.408*

*Con questi valori aggiornati, la procedura di Concordato della Leitner Solar è in grado di soddisfare l'intero credito prededucibile e privilegiato, e il credito chirografario nella misura del 22,96% (in relazione ex art. 172 L.F. la percentuale di soddisfacimento per i creditori chirografari era del 21,88%).*



4) *Un aggiornamento sulla realizzazione del Piano in ipotesi di best case e in ipotesi di worst case:*

*Come già illustrato nella relazione ex art. 172 L.F., le potenzialità del piano che possono portare il concordato in una situazione di best case sono insite:*

- nell'adesione di Leitner Energy all'invito ad adeguare il prezzo offerto per il ramo d'azienda O&M al valore di perizia ricostruito dal Commissario (Euro 74.000 contro l'offerta irrevocabile di Euro 25.000);*
- nella possibilità che Leitner Energy S.r.l., come auspicato, offra un importo anche minimo (Euro 20.000) per acquistare tutto il magazzino ricambi e i restanti cespiti esclusi dall'offerta di acquisto del ramo d'azienda O&M.*

*Nel è più una potenzialità del Piano, ma una realtà, la cessione delle partecipazioni nelle 7 SPV a valore prossimi a quelli di stima del Commissario. Per quanto riguarda le criticità del Piano, esse si riassumono:*

- nel rischio di un default di Roof Energy 7 e della sua controllante Energy Power Plants già illustrato in relazione ex art. 172 L.F., con la conseguente impossibilità di realizzare poste dell'attivo per complessivi Euro 423.038 (di cui Euro 49.650 del realizzo della partecipazione in RE7, ed Euro 373.388 del residuo credito commerciale verso RE7);*
- il rischio che nel contenzioso contro la Proto Consulting, il Tribunale di Napoli respinga l'opposizione a decreto ingiuntivo e riconosca l'intero credito azionato (Euro 913.043);*
- il rischio che le richieste di banca Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A., in particolar modo per il riconoscimento in prededuzione dei canoni di locazione maturati da Leitner Hubert nei confronti di Leitner Solar (Euro 106.034), sfoci in un contenzioso che finisca per dar ragione all'istituto di credito.*

*VOCE DELL'ATTIVO Relaz.180 LF Best case Worst case*

- Immobilizzazioni finanziarie € 4.318.250 € 0 (€ 49.650)*
- Ramo d'azienda O&M € 25.000 € 49.000 € 0*
- Rimanenze € 240.000 € 20.000 € 0*



• *Crediti commerciali € 906.443 € 0 (€ 373.388)*

• *Crediti tributari € 271.812 € 0 € 0*

• *Crediti diversi € 22.070 € 0 € 0*

• *Disponibilità liquide € 114.132 € 0 € 0*

*TOTALE ATTIVO € 5.897.707 € 69.000 (€ 423.038)*

*VOCE DEL PASSIVO Relaz.180 LF Best case Worst case*

• *Spese procedura € 910.494 € 0 € 0*

• *Debiti in prededuzione € 105.194 € 0 € 106.034*

• *Debiti privilegiati € 783.716 € 0 € 0*

• *Debiti chirografari € 17.018.853 € 0 € 0*

• *Fondi rischi ed oneri € 828.151 € 0 € 813.043*

*TOTALE PASSIVO € 19.646.408 € 0 € 919.077*

*5) Conclusioni – la percentuale di riparto ai creditori e la convenienza del concordato:*

*Nel caso in cui si realizzassero tutte le potenzialità insite nel piano (valorizzazione del magazzino e aumento del prezzo di cessione del ramo d'azienda O&M) la percentuale che il concordato potrebbe garantire ai creditori chirografari, fatto salvo il pagamento integrale di prededuzioni e crediti privilegiati, salirebbe al 23,35%.*

*Nel caso contrario, in cui invece solamente le criticità del Piano avessero a realizzarsi (perdita degli assets attivi riferiti alla posizione Roof Energy 7, soccombenza nel giudizio contro la Proto Consulting e in un'eventuale ipotetico giudizio contro banca Mediocredito Trentino Alto Adige per i canoni di locazione maturati in prededuzione), la percentuale che il concordato garantirebbe ai creditori chirografari scenderebbe al 19,13%.*

*Vengono, di fatto, ad essere confermate le percentuali previste in relazione ex art. 172 L.F..”*

\*\*\*\*\*

Come sopra già accennato, non sono state proposte opposizioni.



Trattandosi di concordato preventivo con cessione di beni è necessario procedere alla nomina di un Liquidatore giudiziale e dei componenti del Comitato dei creditori ai sensi dell'art. 182 LF.

Il Tribunale nomina quale Liquidatore Giudiziale, anche in considerazioni dei contenziosi in essere, l'Avv. Giovanna Cipolla.

Il Commissario giudiziale ed il Liquidatore giudiziale saranno coadiuvati dal Comitato dei creditori formato da:

- CASSA RURALE DI BRUNICO
- BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE
- GRUPPO GIOVANNINI SRL, località Campo Trentino n. 50, Trento.

### **PQM**

Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando nel procedimento per omologa di concordato preventivo richiesto dalla LEITNER SOLAR SPA in liquidazione, così decide:

A) omologa il concordato preventivo presentato dalla LEITNER SOLAR SPA in liquidazione, nella persona del suo liquidatore sig. Hubert Leitner;

B) nomina Liquidatore giudiziale della procedura l'Avv. Giovanna Cipolla, la quale si atterrà alle seguenti disposizioni:

a) il Liquidatore giudiziale dovrà tenere informato il Commissario giudiziale, il Comitato dei creditori ed il Giudice delegato in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante relazioni almeno semestrali e, se richiesto dal Commissario giudiziale o dal Comitato dei creditori, mediante riunioni alle quali parteciperà anche il Commissario giudiziale;

b) il Commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori;

c) il Commissario giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 l. fall.;

d) il Liquidatore giudiziale dovrà provvedere alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni secondo le modalità dettagliate nella proposta concordataria e, in difetto di previsione, secondo



quelle ritenute più opportune in ordine alle quali acquisirà il preventivo parere del Commissario giudiziale, del Comitato dei creditori e del liquidatore della società; acquisito il parere di questi ultimi, delle modalità di liquidazione darà notizia al giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'inizio del loro compimento;

f) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario già in essere intestato alla procedura;

h) la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici dovrà avvenire previo parere del Commissario giudiziale e del Comitato dei creditori;

i) ultimate le operazioni di liquidazione, il Commissario giudiziale ed il Liquidatore giudiziale depositeranno i rispettivi rendiconti con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 l. fall.;

l) i pagamenti verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dal Liquidatore giudiziale in ragione della collocazione e del grado dei crediti e vistati, previo parere del Comitato dei creditori, dal Commissario giudiziale e dal Giudice delegato.

C) nomina componenti del Comitato dei creditori:

- CASSA RURALE DI BRUNICO Presidente
- BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE Componente
- GRUPPO GIOVANNINI SRL, località Campo Trentino n. 50, Trento.

D) dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Procuratore della Repubblica in sede nonché alla società debitrice, al Commissario giudiziale, al Liquidatore giudiziale (che a sua volta provvederà a darne notizia ai creditori) e per la pubblicazione a norma dell'art. 17 l. fall.

Bolzano, 15.12.2015

Il Presidente est.

(dott.ssa Francesca Bortolotti)

